

La responsabilità degli organi di gestione e controllo delle società Amministratori, sindaci, dirigenti. La soluzione assicurativa

La legge 231 del 2001, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ed autonoma forma di [responsabilità patrimoniale](#), con conseguenze devastanti sul patrimonio personale degli amministratori e dirigenti nel caso di un'eventuale crisi dell'impresa, questo ha determinato la necessità di procedere ad un'attenta riflessione del sistema organizzativo societario.

Il decreto in questione prevede tuttavia una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa se l'ente dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo (MOG), un codice etico e vi sia presente l'azione dell'Organismo di Vigilanza (ODV), idoneo a prevenire la realizzazione dei reati contemplati dalla legge.

Ciò ha provocato una sempre maggior richiesta da parte dei componenti degli organi direttivi, specialmente delle società medio/piccole, di strumenti a tutela del loro patrimonio personale.

Per quanto concerne la responsabilità in capo ad amministratori, dirigenti e sindaci, la riforma del diritto societario, entrata in vigore dal 1 Gennaio 2004 in esecuzione del D. LGS. 6/2003, ha introdotto dei sostanziali cambiamenti che riguardano la costituzione ed il funzionamento delle società oltre che le competenze e le responsabilità degli organi di gestione.

Se prima della riforma infatti gli amministratori dovevano "adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario" oggi devono "adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze".

Da una parte la legge stessa prevede che il consiglio di amministrazione possa delegare ad uno più amministratori (o ad un comitato esecutivo) parte delle proprie attribuzioni, dall'altra, l'aver previsto l'attribuzione di competenze a organi delegati, non è sufficiente ad eliminare qualsiasi fonte di responsabilità in capo agli altri consiglieri di amministrazione.

Questi sono tenuti ad agire in modo informato e se, in caso di compimento di atti pregiudizievoli da parte del/degli amministratori cui siano state delegate specifiche competenze, non hanno vigilato sul loro operato o non hanno impedito o attenuato le conseguenze dei suddetti atti, possono rispondere a titolo di responsabilità.

E' necessario a questo punto ricordare che amministratori, sindaci, direttori generali (equiparati per responsabilità agli amministratori ex art. 2396) e

dirigenti rispondono in solido e illimitatamente, con il loro patrimonio personale, per le violazioni degli obblighi ossia per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Recentemente la situazione si è ulteriormente aggravata con l'inserimento della responsabilità penale per i reati di natura fiscale e per la nuova normativa riguardante la crisi d'impresa.

Chi può avanzare richieste di risarcimento nei confronti degli amministratori sindaci e dirigenti ?

- La società stessa (company claim) a seguito di deliberazioni dell'assemblea o singoli soci, gruppi di azionisti etc..
- I creditori sociali.
- Il curatore fallimentare in caso di procedure concorsuali.
- Ogni singolo socio che possa essere direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori.
- I terzi in genere che possano essere danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori (Autorità governative/Pubblica Amministrazione, amministratori dissenzienti, concorrenti, associazioni, consumatori, etc...)
- Dipendenti.

E quali possono essere i motivi? Alcuni esempi:

- Amministratore operante in conflitto di interessi.
- Violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte dell'amministratore.
- Violazioni fiscali contributive, non dolose, pregiudiziali per la società.
- Violazioni contabili, non dolose, pregiudiziali per la società.
- Frequente ricorso al credito bancario in caso di elevato indebitamento.
- Amministratore che non ha adempiuto all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- Concorrenza sleale e violazione norme antitrust.
- Mobbing, discriminazioni in genere, licenziamenti ingiustificati e violazione accordi sindacali.
- Violazione delle norme sulla pubblicità e sulla sicurezza del prodotto.

Le nostre proposte assicurative

1.D&O Directors' and Officers' Liability.

La soluzione assicurativa che offre una reale protezione agli Amministratori, ai sindaci ed ai dirigenti nell'espletamento delle loro funzioni contro le richieste che possono essere ad essi rivolte sulla base di tutto quanto sopra esposto.

Questa è conosciuta come "**Polizza per la Responsabilità Civile di Amministratori Sindaci e Dirigenti**"

La polizza copre:

1. la responsabilità civile degli assicurati (Amministratori, sindaci e dirigenti), di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili i sensi di legge,

2. sia la Società, delle perdite che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli assicurati per le perdite non dolosamente cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge

e/o dei poteri loro attribuiti dallo statuto o con delibere degli organi sociali del medesimo.

Alcune estensioni di garanzia della polizza:

- Polizza non nominativa.
- Copertura di amministratori, sindaci e dirigenti attuali, passati e futuri con estensione anche i coniugi per atti illeciti dell'amministratore relativamente a beni in comunione ed agli eredi.
- Possibilità di estensione alle figure aziendali (dipendenti) che svolgano funzioni manageriali o di supervisione.
- Copertura della colpa grave degli assicurati (normalmente non assicurabile).
- Nessuna Franchigia.
- Estensione della copertura nel tempo secondo l'impostazione claims made. Sono coperti cioè anche i fatti commessi anteriormente alla stipulazione della polizza, all'interno di un periodo stabilito al momento di definizione della polizza, purché il contraente non ne fosse a conoscenza e la richiesta di danno sia avanzata per la prima volta dopo la stipulazione della polizza.
- In caso di società che presentano un bilancio consolidato, copertura automatica di tutti gli amministratori, sindaci e dirigenti di tutte le società del gruppo.

2. Tutela legale

Fai valere i tuoi diritti!

Per le imprese una polizza di Tutela Legale è indispensabile:

- nell'ambito delle norme sulla sicurezza e sulla privacy.
- per la difesa penale anche in materia amministrativa e fiscale.
- nel recupero crediti, per chiedere il risarcimento di un danno oppure per controversie con i fornitori di beni e servizi o i dipendenti.

Rivolgiti a noi con fiducia, saremo lieti di studiare la soluzione personalizzata più completa e vantaggiosa.



Sito web: www.consulentetraversa.it

Email: fabrizio@consulentetraversa.it

Via Vincenzo Gioberti 16, 10128 Torino

Cell: +39 3201870238